



COMUNE DI ORNAGO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Via Santuario 6 – 20876 ORNAGO
c.f. 05827280156 – p.iva 00806390969
tel. 039-628631 - fax 039-6011094
www.comune.ornago.mb.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 IN DATA 28/06/2023

OGGETTO: *Approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)*

L'anno 2023, addì ventotto del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione e dai regolamenti vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.:

	<i>presente</i>	<i>assente</i>
<i>SICCARDI DANIEL</i>	<i>si</i>	
<i>SPADA CLAUDIO</i>	<i>si</i>	
<i>BALCONI GABRIELE</i>	<i>si</i>	
<i>FINOTTI DIEGO</i>	<i>si</i>	
<i>SCACCABAROZZI EGLE LUISA</i>	<i>si</i>	
<i>CESARI CRISTINA</i>	<i>si</i>	
<i>GUSTINETTI GIUSEPPE</i>	<i>si</i>	
<i>VILLA MARIA GIULIA</i>	<i>si</i>	
<i>SALA MARCO</i>	<i>si</i>	
<i>DONATO ALESSANDRA</i>	<i>si</i>	

Presenti votanti 10 Assenti 0

Risultano inoltre presenti i seguenti Assessori esterni non facenti parte del Consiglio Comunale: **Galbusera Stefano.**

Il Segretario Comunale, **Dott.ssa Antonella Maria Carrera**, partecipa alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente del Consiglio Comunale, **Diego Finotti**, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta collegata da remoto in videoconferenza la consigliera Alessandra Donato.

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) che, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)) che ha disposto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata sui presupposti impositivi del possesso di immobili e dell'erogazione e la fruizione di servizi comunali e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), che ha abolito con decorrenza dal primo gennaio 2020 l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'articolo 1, comma 682, della legge 147/2013 che dispone che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, il comune determini la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

VISTO l'articolo 1, comma 659 della legge 147/2013 che dispone che il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, possa prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;

VISTO l'articolo 1, comma 702 della legge 147/2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997;

VISTO il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21/10/2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2023;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO opportuno proporre l'approvazione dell'allegato schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e di abrogare contestualmente vigente regolamento comunale di disciplina della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21/10/2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2023;

VISTO l'articolo 53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) che dispone che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, sia stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se adottati successivamente, abbiano comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 30 maggio 2023 (Differimento al 31 luglio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali);

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), in base al quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO l'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 201/2011 in base al quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta

dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile dell'area finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del TUEL;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal responsabile dell'area finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del TUEL;

VISTO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria reso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del TUEL

UDITI i seguenti interventi:

- Sindaco: agli articoli nn. 18 e 20 per errore materiale è stato indicato l'articolo "30" invece che "27", il testo che andremo ad approvare è quello corretto;
- Cons. Gustinetti: il nostro voto sarà a favore anche se sarebbe meglio condividere prima i documenti;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'allegato regolamento per la disciplina della TARI;
2. **DI ABROGARE** il precedente regolamento comunale di disciplina della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21/10/2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2023;
3. **DI DARE ATTO** che trova applicazione il disposto dell'articolo 53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388 e dell'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;
4. **DI DISPORRE** la trasmissione per via telematica della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 del TUEL.

Approvato e sottoscritto digitalmente:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Diego Finotti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Maria Carrera
